

STATUTO

PANE E TULIPANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: JESI AN VIALE DON MINZONI 5/B

Numero REA: AN - 195833

Codice fiscale: 02541540429

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2012 - Statuto completo	2
--	---

-TITOLO I

-DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

-ART. 1

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale. -----

-ART. 2

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Jesi (AN). -----

-ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050. -----

-TITOLO II

-SCOPO - OGGETTO

-ART 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso: -----

- lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91 -----

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.-----

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. -----

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. -----

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. -----

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni. -----

-----ART. 5-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----

Nello svolgimento della propria attività, essa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei propri soci. -----

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi la progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative produttive, commerciali nonché l'erogazione di servizi al fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate con scarse opport unità occupazionali. La cooperativa, anche tramite soci lavoratori o lavoratori dipendenti portatori di qualsiasi tipo di handicap, emarginati ,con disagio ecc., potrà attivare direttamente, in convenzione o in appalto le seguenti iniziative, a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

Area attività agricola-----

- attività di coltivazione di fondo agricolo, di allevamento, di apicoltura con metodi biologici in proprio o per conto terzi; -----
- servizi educativi e didattici connessi all'attività agricola: fattoria didattica, centri di aggregazione, costituzione di agri-asili, agri. nidi, centri per l'infanzia e simili con attività che mirano alla scoperta del mondo rurale; attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione rivolte ad anziani, disabili, dipendenti da alcool o stupefacenti, ex detenuti o disabili psichici; progettazione e gestione di laboratori sui saperi della tradizione: ceramica, terracotta, porcellana, vetro, vimini, giunco, legno, ferro battuto, ecc.; -----
- attività di terapia assistita con animali o con prodotti agricoli di produzione propria o di terzi nonché di supporto tecnico in attività educative e/o riabilitative collegate all'agricoltura o all'allevamento svolte da terzi; -----
- attività di trattamento con medicine naturali di produzione propria o non convenzionali, nel rispetto della normativa in materia;-----
- attività agrituristiche;
- produzione di energia;
- attività di contoterzismo in agricoltura;
- attività di salvaguardia e manutenzione del territorio;
- attività di trasformazione di prodotti agricoli di produzione propria o acquisiti da terzi; -----
- attività di trasformazione di prodotti agricoli per conto di terzi;
- attività di vendita di prodotti alimentari ed agricoli biologici di produzione propria o acquisiti da terzi; -----

Area dei servizi -----

- svolgimento di servizi assistenziali di tipo domiciliare come consegna pasti, farmaci, pulizie, cura della persona e simili-----
- gestione della distribuzione dei pasti precotti presso mense nonché gestione di mense e self-service all'interno di strutture ricettive, aziendali e pubbliche;-----
- attività di custodia e vigilanza;
- servizi di trasporto di persone o cose e attività di trasloco pubblico e privato;
- attività di facchinaggio e tutte le attività preliminari e da complemento al facchinaggio stesso compreso: invaso, legatura, pesatura, accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa in consegna, recapito in loco, ecc.;-----

- servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni, le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti (pulitori, netturbini e simili), gestione impianti di raccolta, smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti; il tutto nel rispetto delle normative specifiche in materia; attività anche di comunicazione/informazione; stipulare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per le sue elencate attività; -----
 - attività di gestione, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi di aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali; attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva);-----
 - progettazione, cura, manutenzione e pulizia di stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi e cc.....), tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;-----
 - piccole attività edili;
 - gestione attività legate alla ristorazione e al turismo;
 - gestione bar e punti di ristoro;
 - fornitura di servizi ricreativi, sportivi, divulgativi, culturali; servizi per: gestione biblioteche, cineteche, musei, strutture monumentali di interesse culturale, artistico, storico, servizi culturali in genere e per organizzare mostre, mercati, meeting utili per la cooperativa sociale, servizi e gestione di attività turistiche, sportive e del tempo libero;-----
 - gestione di servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari e simili, fornitura di servizi di catering, montaggio e smontaggio di strutture in eventi pubblici o privati;-----
 - attività esternalizzabili di tipo amministrativo e/o gestionale (come inserimento dati, riordino archivi) e assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di vario genere;;-----
 - disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;-----
 - attivazione di idonei strumenti operativi o vvero di supporto scientifico e/o tecnico nell'ambito dei settori della programmazione, della progettazione e della pianificazione a livello di territorio, di impresa e di mercato, gestendone eventualmente anche gli aspetti promozionali e promozione e partecipazione a ricerche sulla diversa abilità suscettibili di applicazione presso gli istituti, gli Enti, le Cooperative ed i Consorzi; -----
 - attività di orientamento e formazione professionali e di ideazione, elaborazione e promozione di iniziative e/o programmi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di imprenditorialità, con particolare riguardo per le persone a disagio, emarginate e svantaggiate; -----
 - attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza; -----
- Area produttiva e commerciale -----
- produzione e commercializzazione di articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili ed arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia provenienza, che rientrino nella logica del commercio equo e solidale; -----
 - attività di tipo manifatturiero, di produzione e/o assemblaggio e simili in conto terzi;-----
- Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a: -----

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; -----
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali; -----
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; -----
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori; -----
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori. -----

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa: -----

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configurino operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.; -----

b. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce. Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. -----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----ART. 6-----

I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.-----

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere ammessi a soci cooperatori: -----

-i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;-----

- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo;-----

- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91. -----

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 142/01 e successive modificazioni. -----

Possono altresì essere ammessi come soci le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. -----

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. -----

-----ART. 7 -----

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:-----

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6; -----
- c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione; -
- d. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro 100, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;-----
- e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 48 e 49. -----

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente. -----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. -----

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.-----

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori. -----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei

limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione. -----

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima. -----

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6. -----

-----ART. 8-----

I soci cooperatori sono obbligati: -----

a) a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21; -----

b) a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----

c) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci; -----

d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto. -----

-----ART. 9-----

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati. -----

-----ART. 10-----

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. -----

-----ART. 11-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio

cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata (con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, nel caso di contestuali dimissioni da quest'ultimo). Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 48 e 49. -----

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso. -----

-----ART. 12-----

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori: -----

a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali---

b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; -----

c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;

d) che fruiscono delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia (fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo); -----

e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempimenti, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale; -----

f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo; -----

g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempimenti ai sensi dell'art. 1455 C.C.; -----

h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale; -----

i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; -----

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza; -----

k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;

l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----

m) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

n) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti gravi che rendano improseguibile il rapporto sociale. -----

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte. -----

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

ART. 13 -----

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 48 e 49 del presente statuto. -----

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

ART. 14 -----

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 26. -----

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente. -----

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato. -----

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido. La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni. -----

ART. 15 -----

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della

quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. -----

-----ART. 16-----

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI VOLONTARI-----

-----ART. 17-----

Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. ---- Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. ----- Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente: -----

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- l'ammontare della quota che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro 100,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori; -----
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa. -----

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci. -----

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata. -----

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e) ; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno. -----

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno tre mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale. -----

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori. -----

-----TITOLO V-----

-----SOCI FINANZIATORI-----

-----E ALTRI SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO-----

-----CAPO I-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

-----ART. 18-----

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. -----

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. -----

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori. I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso della quota del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del successivo art. 26. -----

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili. -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. -----

-----CAPO II-----

-----SOCI FINANZIATORI-----

-----E ALTRI SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO-----

-----Art. 19-----

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può offrire in sottoscrizione, esclusivamente ad investitori qualificati e ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, strumenti finanziari partecipativi privi di diritti di amministrazione nonché titoli di debito, ai sensi degli articoli 2526, terzo comma, C.C., 2483 C.C. e 111 - octies delle norme di attuazione e transitorie. -----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----

- le modalità di circolazione; -----

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; -----

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

Gli strumenti finanziari partecipativi, privi di diritti di amministrazione, sottoscritti dai soci finanziatori, di cui al presente Titolo, sono privilegiati nella ripartizione degli utili

nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea dei soci. La remunerazione di tali strumenti deve essere corrisposta, nella predetta misura minima, anche nel caso in cui l'Assemblea deliberi di non remunerare le quote dei soci cooperatori. -----
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. -----
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge in materia; la disciplina sulle modalità di funzionamento di tali assemblee è quella prevista dal presente statuto per le assemblee generali straordinarie, in quanto compatibili. -----

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

QUOTE SOCIALI - AZIONI

ART. 20

Il patrimonio sociale è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a).1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai soci volontari;-----
 - a).2. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92; -----
 - a).3. dagli strumenti finanziari partecipativi, di cui al precedente capo II del Titolo V; -
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- d) dall'eventuale riserva divisibile;
- e) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno. -----

Le riserve, comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci cooperatori. La riserva divisibile di cui alla lettera d) può essere distribuita esclusivamente tra i sottoscrittori degli strumenti finanziari di cui al TITOLO V. -----

ART. 21

Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro il termine di 12 mesi dalla data della sottoscrizione.-----

Nessun socio cooperatore né volontario può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge. -----

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative del valore nominale di euro 250,00. Le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea al momento della loro emissione.-----

I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al Capo II Titolo V, diversi dai titoli di debito, sono rappresentati da titoli nominativi trasferibili del valore di Euro 250 ciascuno; i

versamenti sugli strumenti sottoscritti, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, per almeno il venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. -----

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale degli strumenti sottoscritti dai soci finanziatori, di cui al Titolo V, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori. -----

Con riferimento agli strumenti finanziari di cui al Titolo V, e alle azioni dei soci sovventori la Cooperativa non emetterà i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I, C.C.. -

ART. 22 -----

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione. -----

Il socio cooperatore o volontario che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale. -----

ART. 23 -----

Le azioni di sovvenzione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni alle quali sarà subordinata eventualmente la loro trasferibilità, al momento della loro emissione. -----

Gli strumenti finanziari partecipativi, di cui al capo II del Titolo V, sono trasferibili esclusivamente ad altri soci finanziatori o a terzi aventi i requisiti indicati nello stesso Titolo V. -----

La delibera di emissione di tali titoli potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355 bis, C.C.. Il socio finanziatore che intenda trasferire i titoli dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. -----

TITOLO VII -----

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO -----

ART. 24 -----

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza. -----

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. -----

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale (se nominato) documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C.. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il

Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C.. -----

-----ART. 25-----

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C. e del successivo art. 26. In tale caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno. -----

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue: -----

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge; -----
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----
- d) un dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma, C.C.; -----
- e) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo V, nella misura stabilita dalla legge, ovvero dal presente statuto, ovvero dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d), qualora si tratti di soci cooperatori; -----
- f) un eventuale ristorno ai soci cooperatori, ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C. e del successivo art. 26; -----
- g) all'eventuale fondo di riserva divisibile, nella misura non superiore al 10%;
- h) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali. -----

-----ART. 26-----

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente prestato. -----

Ai fini di cui sopra, per retribuzione si intende quanto corrisposto ai soci cooperatori in applicazione dei CCNL, dei contratti integrativi nonché a titolo di elementi

integrativi individuali, limitatamente alle somme imponibili ai fini contributivi. -----

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori: -----

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

-----TITOLO VIII-----

-----TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO-----

-----DEI SOCI COOPERATORI-----

-----ART. 27-----

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. -----

-----ART. 28-----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001. -----

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato. -----

-----ART. 29-----

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 26. -----

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi di crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. -----

-----TITOLO IX-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----ART. 30-----

Sono Organi Sociali della Cooperativa: -----

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c. il Collegio dei Sindaci (qualora richiesto dalla legge o comunque nominato).

-----SEZIONE I - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA-----

-----Art. 31-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che tant i soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili nell'assemblea sottopongano alla loro approvazione. -----

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci: -----

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----
- 2) l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci; -----
- 3) la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca; -----
- 4) la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori;
- 5) la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, dei componenti del collegio sindacale, l'elezione tra questi del presidente e la determinazione dei compensi loro spettanti; -----
- 6) l'eventuale conferimento, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del codice civile, e la revoca dell'incarico di revisore legale dei conti, nonché la determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico; -----
- 7) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti; -----
- 8) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto; -----
- 9) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- 10) l'approvazione, con le maggioranze previste dal successivo art. 34, dei regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e i soci; -----
- 11) l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno; -----
- 12) la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte dell'organo amministrativo; -----
- 13) la deliberazione, secondo le previsioni dell'apposito regolamento, di piani di crisi aziendale, e la definizione di forme di apporto anche economico da parte dei soci per la soluzione della crisi stessa, nonché di eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci, ai sensi del precedente art. 29;-----
- 14) l'emissione delle azioni di sovvenzione;-----
- 15) l'emissione degli strumenti finanziari di cui al precedente titolo V, capo II. -----

Tutte le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479 *bis*, del codice civile. -----

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della cooperativa alle condizioni previste dall'articolo 2476, del codice civile, con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci. -----

-----Art. 32-----

L'Assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.-----

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. -----

In alternativa alla raccomandata postale sono ammessi: le raccomandate a mano, fax, posta elettronica ed ogni altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dei soci. -----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi ove nominati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. -----

L'assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. -----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 24. -
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale ove nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. -----

-----Art. 33-----

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto di voto.-----

Nei casi previsti dai numeri 8, 9, 10 e 15, del precedente art. 31, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto di tutti i voti esprimibili in assemblea.-----

-----Art. 34-----

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. -----

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche sociali, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e rappresentati in assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno il quale potrà disciplinare altresì le modalità di votazione per la nomina delle cariche sociali.--

-----Art. 35-----

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano. -----

L'assemblea può, a maggioranza, decidere di adottare una diversa modalità di voto.-
L'organo amministrativo può ammettere, con l'avviso di convocazione dell'assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.-----

-----Art. 36-----

In assemblea hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.-----

Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori i quali non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Nel caso di superamento di detto limite, il voto della totalità dei soci

sovventori viene proporzionalmente ridotto fino al limite suddetto.-----

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, purché non amministratore, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare non più di cinque soci. -----

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. -----

Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto. ---

-----Art. 37-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, da un socio eletto dall'assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentanti. -----

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

L'assemblea nomina, con la stessa maggioranza, il segretario. -----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario. -----

Il verbale dell'assemblea è redatto dal notaio nei casi previsti dalla legge e ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.-----

-----**Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

-----ART. 38 -----

Salvo quanto previsto dal successivo art. 44, la Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 2 (due) fino ad un massimo di 5 (cinque), eletti dall'Assemblea. -----

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori (persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche), tra i soci volontari e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori (persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche). -----

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente. - Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. ----

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla

gestione della società. -----

-----ART. 39-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere, con indicazione delle materie da discutere.-----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax, posta elettronica o tramite sms, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

La parità di voti comporta la reiezione della proposta. -----

Le votazioni sono palesi. -----

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.-----

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.-----

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione. -----

-----ART. 40-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. -----

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo: -----

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto; -----
- c. gestire il collocamento degli strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto; -----
- d. compilare i regolamenti interni;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f. deliberare e concedere avalli, cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce; -----

- g. deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5;
h. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente; -----
i. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
j. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni; -----
k. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le pene da applicarsi ai soci esclusi; -----
l. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti; -----
m. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati; -----
n. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale. --

-----ART. 41-----

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.. -----

-----ART. 42-----

I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

-----ART. 43-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. -----

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. ---
Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente e o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi. -----

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. -----

-----ART. 44-----

L'Assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico e quest'ultimo con un Consiglio di Amministrazione. -----

All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque nominato tra i soci cooperatori, competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente dello stesso ad eccezione dell'ammissione, del recesso e dell'esclusione dei soci che, in tal caso, saranno riservate alla competenza dell'Assemblea.-----

-----Sezione III - COLLEGIO SINDACALE - REVISORE-----

-----ART. 45-----

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dall'art. 2543 C.C. e successive modificazioni. -----

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Collegio Sindacale o un revisore. -----

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge. -----

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea. -----

Nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, il collegio sindacale è sostituito da un sindaco unico, al quale si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste dalla legge o dal presente statuto in materia di collegio sindacale. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. -----

-----ART. 46-----

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

In tutti i casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile. -----

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo. -----

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. -----

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. -----

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia. -----

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. -----

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

-----ART. 47-----

Ove l'Assemblea eserciti la facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 45, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore iscritto nell'apposito registro. -----

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico. -----

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti: -----

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----

2) verifica se il bilancio di esercizi o e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. -----

-----TITOLO X-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

-----ART. 48-----

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale. -----

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico. -----

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero. - Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia. -----

-----ART. 49-----

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente CCIAA di Ancona che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.----- Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Ancona. -----

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. -----

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.-----

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata. -----

L'arbitrato avrà sede a Jesi. -----

-----TITOLO XI-----

-----REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE-----

-----ART. 50-----

E' fatto divieto di: -----

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -
- b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
- c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

-----ART. 51-----

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ---

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote ed azioni nel seguente ordine: sottoscrittori degli

strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo V; soci cooperatori. -----

-----ART. 52 -----

Le clausole di cui agli artt. 50 e 51, primo comma non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea e devono essere di fatto osservate. -----

-----TITOLO XII -----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

-----ART. 53 -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri. -----

-----TITOLO XIII -----

-----DISPOSIZIONI APPLICABILI -----

-----ART. 54 -----

Per quanto non previsto dal presente statuto alla presente cooperativa si applicano:-

a) le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142, relative alla posizione dei soci lavoratori;-----

b) le norme del codice civile relative alle società cooperative;-----

c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. -----

FIRMATO: VANNONI NICOLA - STEFANO SENSOLI - ANDREA TOGNI -
ANDREOLI ANDREINA - JESSICA BREG A - CRISTINA BRUNI - STEFANO
FRANCONI - GABRIELE VACCA - EL ISABETTA BRANCHESI - LUIGI OLM
NOTAIO.-----